

Comitato scientifico della collana «Studi di federalismi.it»

Direttore della collana: Annamaria Poggi

Segreteria scientifica della collana: Alessandro Sterpa

Coordinamento dell'area di diritto costituzionale: Nicolò Zanon

Coordinamento dell'area di diritto pubblico: Annamaria Poggi

Coordinamento dell'area di diritto regionale: Giulio M. Salerno

Coordinamento dell'area di diritto costituzionale comparato: Tommaso E. Frosini

Coordinamento dell'area di diritto amministrativo: Maria Alessandra Sandulli

Coordinamento dell'area di diritto dell'economia: Mario Libertini

Coordinatore dell'area di diritto europeo: Carlo Curti Gialdino

Presidente del comitato scientifico: Sandro Staiano

Componenti: Luca Antonini; Mario Bertolissi; Paola Biancia; Paola Bozzo; Luigi Carbone; Francesco Caringella; Massimo Carli; Paolo Carnevale; Riccardo Carpino; Luisa Cassetti; Stefano Cecanti; Marcello Cecchetti; Alfonso Celotto; Giuseppe Cogliandro; Pasquale Costanzo; Carlo Curti Gialdino; Renzo Dickmann; Pasquale de Lise; Gisela Faerber; Antonio Ferrara; Annamaria Flick; Enrie Fossas; Tommaso Edoardo Frosini; Carlo Emanuele Gallo; Silvio Gambino; Stefano Grassi; Mario Libertini; Giuseppe Marziale; Daniela Morgante; Roberto Nania; Stefano Nespor; Filippo Patroni Griffi; Angelo Maria Petroni; Andrea Piraino; Giovanni Pitruzzella; Annamaria Poggi; Johanne Poirier; Margherita Raverai; Giannichele Roberti; Renato Rordorf; Antonio Ruggeri; Marco Ruotolo; Giulio M. Salerno; Maria Alessandra Sandulli; Sergio Santoro; Hans Peter Schneider; Pietro Selicato; Giovanni Serges; Giuseppe Severini; Massimo Siclari; Alan Tarr; Lorenza Violini; Mauro Volpi; Robert Williams; Nicolò Zanon.

Riforme istituzionali e forme di governo

a cura di

Giovanni Pitruzzella, Annamaria Poggi, Federica Fabrizzi
Vincenzo Tondi della Mura, Filippo Vari



G. Giappichelli Editore – Torino

Per l'inserimento nella collana è necessario il giudizio positivo di un Comitato di lettura scelto dal Direttore, dal Presidente del Comitato scientifico, dal Coordinatore dell'area.

© Copyright 2023 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111
<http://www.giappicelli.it>

ISBN/EAN 979-12-211-0418-9
ISBN/EAN 979-12-211-5207-4 (ebook - pdf)

Volume pubblicato con fondi di Ricerca di Ateneo Sapienza del 2019.

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLT-ARecl, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@cltarecl.org e sito web www.cltarecl.org.

Indice

	<i>pag.</i>
Premessa	1
di Giovanni Piruzella e Annamaria Poggi	
Intervento introduttivo del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, com. Alfredo Mantovano	9
Saluto di apertura del Presidente del CNEL, prof. Renato Brunetta	11
1 Riforme: un approccio graduale di Renato Balduzzi	13
2 Il Valore della stabilità di governo e la ricerca della forma migliore. Semipresidenzialismo o Premierato? di Michele Bellotti	19
3 Ragioni per un'investitura indiretta del potere esecutivo in regime di separazione dei poteri di Francesco Bertolini	31

	pag.
54	
La regolazione della forma di governo nel contesto costituzionale	467
di <i>Sandro Stalano</i>	
55	
Superare questa forma di governo parlamentare che funziona senza un Parlamento e senza un Governo	483
di <i>Alessandro Sierpa</i>	
56	
Il neoparlamentarismo per una riforma di compromesso rispettosa della prassi politica	491
di <i>Vincenzo Tondi della Mura</i>	
57	
Per un Esecutivo più stabile. Primi spunti sulle riforme possibili nella XIX Legislatura repubblicana	501
di <i>Filippo Vari</i>	
58	
Crisi della democrazia e elezione diretta del premier: un passo verso il superamento della disaffezione al voto?	511
di <i>Lorenza Violini</i>	
Conclusioni del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa,	
Sen. Avv. Maria Elisabetta Alberti Casellati	521
Notizie sugli autori	525

Premessa

di *Giovanni Pitruzzella** e *Anna Maria Poggi*

La riforma della forma di governo è nuovamente entrata nell'agenda politica del Paese. Ma dopo tanti fallimenti, perché si torna a discutere di modifiche della forma di governo e quali sono le riforme auspicabili? Occorre, cioè, interrogarsi sulle ragioni che potrebbero militare a favore di un cambiamento della forma di governo, sugli obiettivi della riforma, sulle tecniche istituzionali che dovranno essere adottate per realizzarli e sulle modalità che dovranno essere seguite per la loro elaborazione e approvazione. "Come far passare le riforme" è il titolo di un libro di Albert Hirschman, tradotto e pubblicato da Il Mulino nel 1990, che ritorna di attualità se si prende sul serio il dibattito sul cambiamento della forma di governo.

Il convegno su "Riforme istituzionali e forme di governo. Un confronto", che è stato ospitato nella sede del CNEL grazie al suo Presidente Renato Brunetta il 17 Maggio 2023, ha visto la partecipazione di un numero elevatissimo di costituzionalisti. Studiosi appartenenti alle più disparate aree culturali ed a differenti scuole accademiche, hanno espresso sinteticamente le loro opinioni sulle questioni precedentemente indicate, offrendo materia di riflessione a due attori importanti del processo di riforma, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, e il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, che rispettivamente hanno aperto e chiuso l'incontro.

Il presente volume raccoglie i contributi di 58 costituzionalisti, con l'ambizione di rendere un servizio alla riflessione pubblica su una materia così delicata ma anche così rilevante per il futuro della democrazia, della società e dell'economia del nostro Paese.

* Le opinioni espresse impegnano esclusivamente l'autore e non l'istituzione di appartenenza.

Superare questa forma di governo parlamentare che funziona senza un Parlamento e senza un Governo

di *Alessandro Sterpa*

Sommario

1. Una forma di governo parlamentare che non interpreta più i valori costituzionali.
2. Non partire dai modelli teorici, ma implementare le norme costituzionali. - 3. Un Presidente della Repubblica garante della legittimazione diretta degli organi della forma di governo e dei valori costituzionali.

1. *Una forma di governo parlamentare che non interpreta più i valori costituzionali*

In un semplice ma essenziale adagio, Leonardo Melinaia spiegava che occorre essere riformisti per ciò che non funziona e conservatori per quello che funziona. Un'analisi che ovviamente presuppone l'individuazione di un parametro di riferimento sul quale misurare un fenomeno e collocarlo o meno nel novero di ciò che si propone sia autenticamente modificato.

Quando ragioniamo di istituzioni, il parametro di riferimento non può che essere l'impianto valoriale della Costituzione, tanto che l'insieme di diritti fondamentali e di principi supremi dell'ordinamento costituzionale annoverati quali limiti impliciti alla revisione costituzionale dalla Corte costituzionale, altro non sono se non quel nucleo duro rispetto al quale occorre valutare anche le novelle alla Carta. Il ragio-

namento vale anche al contrario: può sorgere un tema di compatibilità con questo nucleo fondante dell'ordinamento repubblicano anche quando si ragiona del concreto funzionamento di istituti già previsti in Costituzione? Istituti che nel corso del tempo e per i mutamenti tipici dei sistemi politici hanno iniziato a funzionare in modo diverso dall'origine? Secondo il modesto parere di chi scrive la risposta è affermativa.

Occorre dunque chiedersi: siamo soddisfatti del concreto funzionamento della forma di governo prevista in Costituzione? Ovviamente la valutazione non pretende di essere fatta sulla base dei desiderata di ciascuno: si tratterebbe di una prospettiva di ridotto interesse. Ai nostri fini interessa piuttosto che detta valutazione si svolga rispetto all'impianto costituzionale nella parte in cui, come abbiamo detto, è portatore di diritti, principi e dunque valori che condizionano l'intero tessuto istituzionale e che, quindi, possono essere rafforzati o indeboliti proprio dal funzionamento della forma di governo.

E qui che si insedia la questione di base del grande e annoso tema delle "riforme", con riferimento specifico alla capacità dell'assetto attuale di incarnare e sostenere la portata assiologica della Costituzione. Quali sono questi valori è presto detto: in particolare, il principio di rappresentanza e quello del pluralismo, il valore della rappresentatività, la adeguata capacità decisionale improntata al principio democratico, il sistema di limiti alla sovranità popolare, lo stato di diritto, la garanzia dei diritti e la divisione prima e l'equilibrio poi, tra i poteri dello Stato.

Non serve molto per capire che il concreto funzionamento della forma di governo parlamentare negli ultimi decenni – in particolare dai primi anni novanta del secolo scorso – ha creato situazioni di crisi proprio rispetto a questi valori costituzionali, non riuscendo in alcuni casi ad implementarne la coerenza nell'intero impianto costituzionale, il profilo istituzionale del quotidiano politico ha infatti pregiudicato più volte il duraturo assiologico del piano costituzionale.

Non può essere questa la sede per esaminare tutte le fattispecie evocabili a supporto di questa argomentazione, ma è sufficiente ricordare quanto accaduto ad esempio con riguardo al funzionamento del Parlamento. La Corte costituzionale, negli ultimi decenni, ha più volte invocato l'intervento legislativo prima di essere costretta ad annullare norme con effetti creativi di fatto di diritto (si pensi al caso Cappato o all'ergastolo ostativo); la stessa Corte ha esaminato più volte formule

legislative che disciplinavano il sistema elettorale, dando indicazioni puntuali (si pensi al nesso tra il numero minimo di consensi e l'assegnazione del premio di maggioranza piuttosto che sul ballottaggio o la lunghezza delle liste bloccate, nonché sulla clausola del 4% per le elezioni al Parlamento europeo); si ricordi ancora la decisione della Corte costituzionale volta a frenare l'abuso dei decreti-legge e più di recente anche il richiamo alla necessità di tempi adeguati per l'esame parlamentare della legge di bilancio con la ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato estesa anche ai Parlamentari. Per non parlare dei molteplici casi in cui l'assenza della capacità decisionale della politica, quindi del Parlamento e del Governo a livello normativo, ha costretto la Corte costituzionale a sopprimere definendo di fatto un intervento innovativo attraverso – in particolare – sentenze di annullamento manipolative. Non meno critico il funzionamento del Governo, sia nei tradizionali termini della stabilità-durata che della stabilità-indirizzo, con maggioranze costruite a prescindere dalla competizione elettorale e con accordi di governo e consultazioni politiche lunghissime (Conte I), piuttosto che con maggioranze sempre diverse fino ad aver ammesso al governo quasi tutte le forze politiche nella medesima legislatura (XVIII). L'instabilità non crea solamente criticità in sede sovranazionale indebolendo il potere contrattuale del Paese nei contesti internazionali e pregiudicando anche la capacità del Paese di cogliere le occasioni di posizionamento delle proprie imprese, ma ha anche una ricaduta sulla implementazione delle misure legislative attraverso le fonti secondarie e terziarie del Governo. Per non parlare dell'effetto sui procedimenti regolatori e amministrativi nei quali vi è ampia discrezionalità, piuttosto che per la legittima aspettativa di condizionare i vertici di amministrazioni e imprese di Stato (*spoils system*). Segnali di malfunzionamento della forma di governo, nei termini qui posti, sono poi individuabili nel fatto che nel 2005-2006 e nel 2016 (ossia in 10 anni) il Parlamento ha adottato due riforme di sistema della seconda parte della Costituzione proprio per correggere alcuni profili di malfunzionamento delle istituzioni (pur respinte da referendum costituzionali tenutisi in chiave politico-partitica) e sono state esaminati altri progetti chiaramente figli del disagio della forma di governo che minavano i valori costituzionali (si pensi a quanto accaduto nella XVIII legislatura con i ddl costituzionali su libertà di mandato dei parlamentari e iniziativa legislativa popolare).

Certo è che la ragione principale di questo scollamento tra il fun-

zionamento della forma di governo e l'assetto assiologico della Costituzione deriva senza dubbio dalla fine della capacità dei partiti di orientare il funzionamento delle regole costituzionali (per certi aspetti "aperte") sulla forma di governo in senso *præter constitutionem*. Vedendo meno i soggetti che hanno di fatto concretizzato nei decenni scorsi il vago tessuto normativo costituzionale con comportamenti, prassi e consuetudini di varia portata, il sistema della forma di governo è rimasto una tela bianca senza pittori in grado di garantirne la coerenza nella cornice (quadrato? Piuttosto che museo...) della Costituzione. Il disegno attuale formatosi su quella tela, spesso ambiguo e dai tratti più disparati, contraddice molti valori costituzionali scelti dall'Assemblea costituente come caratterizzanti l'impianto repubblicano.

2. *Non partire dai modelli teorici, ma implementare le norme costituzionali*

La discussione su come sostituire l'attuale (mal)funzionamento della forma di governo parlamentare, se ha un senso quanto abbiamo appena rapidamente ricostruito, non può a questo punto procedere per modelli, magari usando schemi tipizzati in questo o quell'ordinamento giuridico diverso dall'Italia. Si tratta di un *modus operandi* che ha molteplici controindicazioni. La prima, la più evidente, è che prova ad esportare esperienze normative peculiari, spesso differenziate anche all'interno delle singole categorie teoriche (presidenzialismo, semipresidenzialismo e forme parlamentari incluso il premierato), in un contesto specifico istituzionale come il nostro. E ciò rischia di essere proposto magari sulla base dei desiderata di ciascuno senza guardare ai decenni di funzionamento concreto delle istituzioni italiane.

Inoltre, un dibattito per modelli rischia di pregiudicare la "via italiana" ad una specifica (magari nuova) forma di governo, allorché invece sarebbe necessario proprio partire dal funzionamento delle regole vigenti per capire come correggerle al fine di – questo è l'unico parametro utile – permettere alla forma di governo di funzionare a favore dei valori costituzionali. Occorre accettare l'idea che in Italia si possa definire una forma di governo *sui generis*, magari diversa da tutte le altre conosciute e ricondotte a categorie teoriche predefinite; se si definisse una soluzione costituzionale che rappresentasse un *unicum* tutto italiano, non ci sarebbe motivo per argomentare *contra* sostenen-

do che "esiste solo in Italia" quella determinata modalità di definizione dell'indirizzo politico nazionale. Anzi.

Come implementare allora le previsioni della Carta sulla forma di governo per fare in modo che sostengano e rafforzino i valori costituzionali? Per farlo occorre tornare ad un Parlamento e ad un Governo in grado di svolgere le rispettive funzioni, sostituendo la legittimazione "per mezzo dei partiti" con una legittimazione diretta degli elettori, appostando conseguentemente dei limiti adeguati ai rischi (sempre presenti) di degenerazione del sistema sul piano dei valori costituzionali.

3. *Un Presidente della Repubblica garante della legittimazione diretta degli organi della forma di governo e dei valori costituzionali*

L'elezione diretta del Presidente del Consiglio contestualmente a quella del Parlamento, mantenendo un rapporto fiduciario, ma con la prioritaria via della legittimazione popolare del Governo, appare la soluzione più congrua. Non ci riferiamo al mero, pur rilevante dato, che si tratta di un modello esperito e apprezzato dagli italiani dal 1993 per i Comuni e (finché si è potuto) per le Province, oltre che per le Regioni dal 1999-2000. Quanto piuttosto nella misura in cui, non applicando modelli stranieri o teorici all'assetto istituzionale vigente, ne correggerebbe le distorsioni restando nell'ambito di una forma di governo parlamentare ma con una forte razionalizzazione, garantita da un rinnovato ruolo del Presidente della Repubblica.

Essendo venuta meno la "mansione costituzionale" dei partiti politici nella gestione della forma di governo, in questi anni il sistema ha smesso di funzionare "a favore di Costituzione" ed è stato sottoposto a continue anomalie (dai governi tecnici o di unità nazionale alla duplice rielezione del Presidente della Repubblica). Si tratta di sintomi di un bisogno che si è prodotto proprio perché il sistema di governo fondato sui partiti (la "Repubblica dei partiti" per dirla con Pietro Scoppola) ha segnato il passo. Un bisogno impellente e non più curabile con prassi distorsive, che mira a trovare finalmente nuove sedi di equilibrio, stabilità e garanzia. Certo i partiti sono rimasti se pur indeboliti, privi ormai di autorevolezza e di quella legittimazione strutturale precedente (derivante anche dall'organizzazione territoriale e dalla capacità di influenzare la PA), a continuare azioni istituzionali che non

hanno più completato con la propria attività concreta (prassi e consuetudini) l'essenziale disegno costituzionale sulla forma di governo.

A questo punto, al posto della "Repubblica dei partiti" occorre costruire la "Repubblica dei cittadini" (qui il richiamo è al volume a cura di Augusto Barbera e Giovanni Guzzetta, *Il governo dei cittadini*) e definire i limiti affinché questa elezione diretta e contestuale di Parlamento e Capo del Governo (che potrà contare sulla maggioranza assoluta dei componenti delle Camere) sia coeentemente messa a servizio dei valori costituzionali già citati: pluralismo, diritti e separazione dei poteri *in primis*.

Il Presidente della Repubblica, eletto necessariamente con maggioranze più ampie di quella assoluta (oggi sufficiente dopo il terzo scrutinio), dovrebbe essere il garante del funzionamento della nuova forma di governo parlamentare a legittimazione diretta dell'esecutivo. Chiamato a vigilare sulla permanenza o meno del rapporto fiduciario tra Camere e Governo, il Capo dello Stato sarebbe anche l'organo deputato a sciogliere il Parlamento per riattivare il meccanismo di legittimazione diretta da parte dei cittadini degli organi nazionali. Si potrebbe immaginare, ad esempio, che siano individuati dei "segnali" della difficoltà del rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo, non riducendo così il ruolo – già oggi centrale – di un Presidente della Repubblica che amplia il proprio spettro di azione quando la politica non riesce a far funzionare gli organi costituzionali della forma di governo. Potrebbe, ad esempio, prevedersi un potere di convocazione delle forze politiche e del Presidente del Consiglio per chiarimenti, inclusi messaggi al Governo (oltre quelli già alle Camere), nonché l'obbligo di dimissioni se un determinato atto così rilevante per il funzionamento della forma di governo (si pensi alla legge di bilancio, quella per l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali, piuttosto che il DLF e le note di aggiornamento ... ma non solo) sia respinto dal Parlamento. Si potrebbe, semplificando, arricchire con degli "atti-spia" l'analisi della "crisi politica" oltre i già noti casi della questione di fiducia e della mozione di sfiducia.

In tal caso, senza contraddizioni rispetto al suo ruolo di centralità istituzionale, il Presidente della Repubblica non solo si troverebbe a nominare il Presidente del Consiglio eletto direttamente (come di fatto già accade quando c'è una forte maggioranza dalle elezioni: il caso del Governo Meloni con accettazione immediata dell'incarico è evidente) ma anche a gestire l'eventuale nuovo Governo, limitatamente ai pochi

mesi necessari ad indire e tenere le nuove elezioni politiche. Un "Governo di decantazione" o "elettorale" che porti il Paese a scegliere il nuovo Presidente del Consiglio e il nuovo Parlamento entro pochi mesi dalle dimissioni del precedente eletto dai cittadini.

In questo modo, senza applicare schemi teorici astratti o stranieri, si doterebbe la nostra forma di governo di un Presidente del Consiglio legittimato direttamente dai cittadini, che come vertice dell'esecutivo nomina e revoca i Ministri, gode di una maggioranza stabile in Parlamento ma detta maggioranza non solo può sfiduciarlo, ma deve governare, pena – in caso di mal funzionamento e rischi di galleggiamento – l'intervento del Capo dello Stato e il ritorno al voto.

Facile immaginare che in questo modo, pur rimanendo in una forma di governo parlamentare, avremmo sia un Parlamento in grado di influenzare i processi decisionali che un Governo in grado di dare forza e stabilità all'indirizzo politico, senza pregiudicare il pluralismo. Anzi, un circuito Parlamento-Governo in grado di funzionare meglio e legiferare adeguatamente costituirebbe anche un fondamentale strumento per bilanciare il potere giudiziario che oggi, nella latitanza della norma giuridica posta dal diritto positivo, percorre le ampie praterie di intervento di fatto regolatorio lasciate libere da un "non-Parlamento" e un "non-Governo" e che nel sistema costituzionale originario erano certamente a disposizione della politica come decisero le madri e i padri costituenti.

Vi è infine un passaggio che merita una riflessione. Se è vero, come sappiamo, che il sistema dei partiti era previsto come uno degli attori del funzionamento del nostro sistema di governo, la cessazione di questo ruolo pretende un soggetto che ne faccia le veci. Certo, si dirà, questo ruolo ricostruire il sistema politico e partitico, piuttosto che cercare altri soggetti. La proposta ha il suo fascino e la sua linearità ma si scontra con la realtà del comportamento sociale ed elettorale degli italiani, come di moltissimi popoli europei e occidentali. L'attività politica è sempre meno ritenuta una occasione di impegno e la stessa cornice di azione è mutata con la definizione di contenitori nuovi, leggeri e mutevoli. I cittadini sviluppano una crescente attività di impegno politico-sociale, ma in modo minimale nei partiti. Prevalgono associazioni, gruppi che condividono interessi e enti del "terzo settore". Tutto indica, insomma, che non vi sia una fuga dall'impegno civile ma che esso sia canalizzato altrove. Al momento del voto, queste forme "non partitiche" non costituiscono, salvo rari casi, vettori di consenso per

uno specifico partito politico, stante il comportamento libero e variabile dell'elettore di fronte all'offerta politica del momento. Come dimostrano i sempre più bassi numeri dell'affluenza elettorale, il cittadino si mobilita quando ne sente la necessità e, una volta mobilitato, vota come sente in quel contesto specifico, senza appartenenze a priori a contenitori organizzati.

In questo contesto, l'elezione diretta degli organi politici nazionali ben potrebbe costituire un valido strumento per l'emersione di una classe dirigente nuova, frutto di questa fluidità dei consensi e dei comportamenti elettorali, come accaduto dal 1993 ad oggi a livello comunale, con il nascere di esperienze civiche e la costruzione di una offerta politica spesso non riconducibile ai partiti (e ai loro rapporti) per come definiti a livello nazionale. Non dobbiamo sottovalutare, insomma, l'effetto sul sistema politico e sul sistema dei partiti della proposta di elezione diretta del Presidente del Consiglio contestuale a quella del Parlamento: in questi anni abbiamo pensato di cambiare migliorandolo – il funzionamento della nostra forma di governo mettendo mano tante volte alla legge elettorale; così facendo abbiamo lasciato inalterato sia il malfunzionamento del sistema dei partiti che la malfunzionante forma di governo parlamentare. È ora di cambiare la direzione di intervento e promuovere, con la riforma costituzionale, l'innovazione a cascata del sistema elettorale, del sistema dei partiti e dei soggetti politicamente rilevanti.

56

Il neoparlamentarismo per una riforma di compromesso rispettosa della prassi politica

di Vincenzo Tondi della Mura

1. Questa volta non è come le altre. La conclamata esigenza del Governo di por mano alla revisione del sistema parlamentare sancito dalla Costituzione del '48, non risponde alle precedenti urgenze; non replica le trascorse iniziative, allorché le forze politiche si mostravano al contempo unite e determinate nel demandare alla riforma costituzionale la soluzione della disgregazione del processo di integrazione politica, ma divise e incerte nella previa aggregazione e nella relativa decisione; non è ostaggio del *vulnus* dei passati processi di revisione, il cui fallimento era ascrivibile alla paradossale volontà d'impiegare il tentativo di riforma per perseguire un'impossibile aggregazione politica.

Questa volta è diverso per condizioni storiche e per risultanze elettorali: il precedente processo di disgregazione politica ha assunto connotati differenti ed esiti ancor più complessi per qualsiasi maggioranza governativa; e inoltre, pallottoliere alla mano, l'attuale maggioranza si trova nelle condizioni parlamentari di poter approvare un testo di revisione indipendentemente dal concorso delle minoranze, forse addirittura riuscendo a reperire nelle aule la differenza dei voti richiesti per raggiungere la quota dei 2/3 dei consensi parlamentari essenziale per scongiurare l'eventualità referendaria.

Mai come questa volta, insomma, è necessario rifuggire dalle precedenti logiche del *muro contro muro* e dell'*ingegneria istituzionale*; per contro, è opportuno riandare ai medesimi parametri di metodo e di merito impiegati in *Assemblea Costituente*.